

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00028/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2022, proposto da Paolo Sammaritani, Sylvie Spirli e Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aosta per Salvini Premier, in persona del legale rappresentante in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Bali e Paolo Sammaritani - quest'ultimo anche ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del codice del processo amministrativo - con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aosta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Ansermin e Valeria Fadda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della comunicazione del 15 giugno 2022, prot. n. 34740, con la quale il funzionario, per il dirigente assente del Servizio Segreteria del Sindaco, ha espresso l'assenso del Sindaco del Comune di Aosta alla concessione del patrocinio dell'amministrazione comunale all'iniziativa dell'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, di promuovere eventi e manifestazioni culturali nell'ambito dell'iniziativa denominata Aosta Pride 2022;
- della deliberazione n. 163 dell'1 settembre 2022, con la quale la Giunta comunale ha approvato gli eventi e le manifestazioni culturali organizzate dall'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA nell'ambito dell'iniziativa Aosta Pride 2022 ed ha prenotato la relativa spesa per il contributo economico concedibile;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e connesso a quelli impugnati, incluso l'accordo di collaborazione tra il Comune di Aosta e l'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, non conosciuto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e dell'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA (d'ora in avanti l'Associazione) ha presentato al Comune di Aosta (d'ora in avanti il Comune) un'istanza per la concessione del patrocinio e di altri beni o servizi in uso temporaneo (istanza prot.

n. 29864 del 16 giugno 2022) ed un'istanza per l'utilizzo del Salone Ducale (istanza prot. n. 31681 del 27 giugno 2022), nell'ambito dell'iniziativa culturale denominata Aosta Pride 2022, organizzata dal Comitato Aosta Pride.

Con nota prot. n. 31812 del 28 giugno 2022 il Comune ha autorizzato l'Associazione all'uso del Salone Ducale per tenere una conferenza stampa.

Con successiva nota prot. n. 34740 del 15 luglio 2022 il Comune ha concesso il patrocinio all'iniziativa Aosta Pride 2022.

Con PEC del 18 agosto 2022 l'Associazione ha chiesto al Comune di aggiornare la concessione del patrocinio alle nuove date fissate in seguito al differimento della manifestazione ed ha chiesto altresì una compartecipazione economica ai costi di organizzazione degli eventi programmati, per un importo stimato di euro 9.500,00.

Con deliberazione n. 163 dell'1 settembre 2022 la Giunta comunale, in relazione all'iniziativa Aosta Pride 2022, ha approvato:

- a) la programmazione degli eventi, delle manifestazioni e delle iniziative a carattere culturale, così come proposta dall'Associazione;
- b) lo schema di accordo per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Comune e l'Associazione;
- c) la proposta del Comitato Aosta Pride per la messa a dimora di un albero commemorativo della prima edizione della manifestazione;
- d) la richiesta di compartecipazione economica ai costi di organizzazione degli eventi culturali approvati, per la quale ha prenotato la spesa complessiva di euro 9.500,00, di cui euro 5.000,00 per <<Manifestazioni culturali>> ed euro 4.500,00 per <<Iniziative per parità di genere>>.

In data 21 settembre 2022 i signori Paolo Sammaritani e Sylvie Spirli, insieme ad altri, hanno inoltrato al Comune un'istanza di annullamento in autotutela della nota prot. n. 34740 del 15 luglio 2022 e della deliberazione di Giunta n. 163 dell'1 settembre 2022, siccome adottate in violazione dell'articolo 9 del regolamento

comunale per la concessione di patrocinio e altri vantaggi economici ad iniziative di pubblico interesse, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 74 del 29 luglio 2020 (d'ora in avanti il Regolamento).

Con nota prot. n. 49403 del 7 ottobre 2022 il Sindaco di Aosta ha ritenuto di non poter accogliere la predetta istanza.

1.1. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2022 e depositato in data 17 novembre 2022, il signor Paolo Sammaritani - nelle qualità di cittadino del Comune di Aosta e di legale rappresentante del partito politico denominato Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aosta per Salvini Premier - e la signora Sylvie Spirli - nelle qualità di cittadina del Comune di Aosta e di consigliere comunale in carica - hanno domandato l'annullamento degli atti con i quali il Comune ha concesso il patrocinio all'iniziativa Aosta Pride 2022.

La parte ricorrente deduce che la concessione del patrocinio comunale sarebbe stata adottata da un organo incompetente (secondo, terzo e quarto motivo) e sarebbe comunque avvenuta in violazione degli articoli 6 e 9 del Regolamento comunale, in carenza di istruttoria e con sviamento del potere dalla causa tipica (quinto e sesto motivo).

1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Aosta, il quale ne ha preliminarmente eccepito:

- a) l'inammissibilità per carenza delle condizioni dell'azione;
- b) l'irricevibilità per tardiva impugnazione della comunicazione prot. n. 34740 del 15 giugno 2022 e per omessa impugnazione della comunicazione prot. n. 49403 del 7 ottobre 2022, con la quale il Comune di Aosta ha ritenuto di non accogliere l'istanza di annullamento in autotutela, presentata dai ricorrenti in data 21 settembre 2022;
- c) l'inammissibilità per difetto di rappresentanza processuale del ricorrente Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aosta per Salvini Premier.

1.3. Si è costituita in giudizio l'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti e per insussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso cumulativo.

1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, la parte ricorrente ed il Comune hanno depositato memorie difensive ed il Comune ha depositato anche una memoria di replica.

1.5. All'udienza pubblica del 16 maggio 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il Collegio deve preliminarmente dare atto della rinuncia al ricorso della ricorrente Sylvie Spirli, effettuata con dichiarazione sottoscritta in data 30 novembre 2022 dal difensore munito di procura speciale e notificata alle altre parti del giudizio in data 27 gennaio 2023.

3. Il Collegio ritiene di dover rigettare l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della comunicazione prot. n. 34740 del 15 giugno 2022 e per omessa impugnazione della comunicazione prot. n. 49403 del 7 ottobre 2022, formulata dal Comune nella memoria del 7 febbraio 2023.

3.1. La comunicazione prot. n. 34740 del 15 giugno 2022 risulta infatti indirizzata al Presidente dell'Associazione ed il Comune, sul quale grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di irricevibilità, non ha dimostrato che la stessa sia stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente o sia stata comunicata personalmente ai ricorrenti.

I ricorrenti hanno verosimilmente appreso dell'esistenza di tale comunicazione solo dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della deliberazione di Giunta n. 163 dell'1 settembre, nella quale essa viene espressamente richiamata.

3.2. In data 21 settembre 2022 i ricorrenti hanno presentato al Comune un'istanza di annullamento in autotutela della nota del 15 giugno 2022, adducendo la violazione dell'articolo 9 Regolamento.

Dal tenore di detta istanza è dato desumere che i ricorrenti, quantomeno da tale data, abbiano maturato la piena conoscenza del contenuto dell'atto e ne abbiano percepito la portata lesiva.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, i ricorrenti hanno tempestivamente impugnato, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto, perfezionatasi in data 21 settembre 2022, la comunicazione del 15 giugno 2022, prot. n. 34740, dal momento che hanno notificato il ricorso in data 20 ottobre 2022.

3.3. Nessun effetto decadenziale è conseguito alla omessa impugnazione della comunicazione prot. n. 49403 del 7 ottobre 2022, indirizzata ai ricorrenti, con la quale il Sindaco ha espresso il diniego di autotutela senza compiere una nuova valutazione degli interessi coinvolti e senza adottare una nuova motivazione.

Tale diniego espresso di autotutela deve essere qualificato come atto meramente confermativo della concessione di patrocinio, il quale non presenta nuovi profili di lesività e dunque non necessita di essere impugnato.

4. Il Collegio deve altresì affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, pure formulata dal Comune nella memoria del 7 febbraio 2023, per difetto di *ius postulandi* dei difensori del soggetto ricorrente Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aosta per Salvini Premier, dal momento che il ricorso sarebbe stato sottoscritto in data 18 luglio 2022, ossia anteriormente al conferimento della procura speciale alle liti, rilasciata in data 18 ottobre 2022.

4.1. La censura è destituita di fondamento.

4.2. La data di sottoscrizione indicata nel ricorso - il 18 luglio 2022 - è frutto di un errore materiale, percepibile in tutta evidenza da un sommario esame del contenuto del ricorso, con il quale è stata proposta l'azione di annullamento di un atto adottato in data successiva, quale la deliberazione di Giunta n. 163 dell'1 settembre 2022, espressamente menzionata nella procura speciale rilasciata in data in data 18 ottobre 2022.

4.3. Il Collegio osserva, *ad abundantiam*, che il ricorrente avvocato Paolo Sammaritani ha dichiarato di stare in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante della Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per Salvini Premier, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del codice del processo amministrativo, per cui <<La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore>>.

4.4. Il ricorso deve dunque ritenersi ammissibile, dal momento che entrambi i difensori risultano investiti - l'uno per effetto di valida procura alle liti rilasciata contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, l'altro per effetto di legge - dello *ius postulandi*.

5. Anche l'eccezione di inammissibilità per insussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso cumulativo, formulata dall'Associazione nella memoria di costituzione del 15 dicembre 2022, è destituita di fondamento.

5.1. I ricorrenti hanno impugnato due atti avvinti da un nesso di pregiudizialità logica, i quali sono stati adottati all'esito di procedimenti che, pur essendo distinti, sono tuttavia teleologicamente collegati dalla volontà di perseguire il medesimo fine pubblico di promuovere la solidarietà nella comunità civile, mediante la rimozione degli ostacoli che impediscono il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale, come evidenziato nella deliberazione della Giunta comunale n. 163 dell'1 settembre 2022.

5.2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento <<*Il patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale...*>>.

Per tale ragione, in seguito alla concessione del patrocinio comunale, avvenuta in data 15 luglio 2022, l'Associazione ha presentato al Comune una richiesta di compartecipazione economica ai costi di organizzazione dell'iniziativa Aosta Pride 2022, la quale è stata accolta dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 163 dell'1 settembre 2022, in attuazione del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 231 del 31 dicembre 2021 e della deliberazione consiliare n. 18 del 26 febbraio 2020, con la quale il Comune di Aosta ha aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (Re.A.DY.).

5.3. Sussistono dunque apprezzabili ragioni di giustizia sostanziale, di economia processuale e di concentrazione della tutela per ritenere ammissibile il ricorso cumulativo, anche in ragione della sostanziale sovrapposibilità delle censure proposte dalla parte ricorrente avverso gli atti impugnati.

6. Il Collegio ritiene di dover prescindere dalla trattazione delle restanti eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, formulate dal Comune e dall'Associazione, le quali hanno ad oggetto la carenza delle condizioni per la proposizione dell'azione di annullamento, la cui trattazione influisce sul merito del ricorso.

Per tale ragione, la ravvisata infondatezza del ricorso ne rende superflua la trattazione.

7. Passando ora all'esame del merito del ricorso, il Collegio rileva che con il primo motivo non sono state dedotte specifiche censure nei confronti degli atti impugnati ma sono state esplicitate le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del ricorso cumulativo e della sussistenza delle condizioni dell'azione di annullamento per ciascuno dei ricorrenti.

8. Il Collegio deve affrontare con priorità le censure specificate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, in ragione della radicalità del vizio di incompetenza con esse dedotto.

8.1. La parte ricorrente ritiene che il provvedimento del 15 luglio 2022, con il quale è stato concesso il patrocinio dell'amministrazione comunale all'iniziativa Aosta Pride 2022, sarebbe stato adottato da un organo incompetente (il Dirigente del Segretariato generale, in luogo del Dirigente dell'Area A3 - Pubblica istruzione, Cultura, Politiche giovanili, Biblioteche e Rapporti Università - Ufficio Cultura e Politiche giovanili), sulla scorta di un parere espresso da un organo parimenti incompetente (il Sindaco, in luogo dell'Assessore competente).

La parte ricorrente sostiene altresì che la comunicazione del 15 luglio 2022, a firma del funzionario, per il dirigente assente del Servizio Segreteria del Sindaco, non avrebbe valore provvedimento ma integrerebbe un atto di *<<comunicazione di una mera dichiarazione di intenti del Sindaco>>*.

8.2. Il Collegio non ritiene che i provvedimenti impugnati siano viziati da incompetenza.

8.3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento, *<< Il patrocinio comunale al quale non sia collegata la richiesta di ulteriori interventi di sostegno ai sensi del presente Regolamento è concesso con lettera del dirigente di riferimento, sentito l'Assessore competente, previa apposizione del visto del Sindaco sull'istanza>>*.

L'articolo 3, comma 7, del Regolamento rimette l'individuazione del dirigente di riferimento al potere organizzativo del Segretario generale *<<sulla base dell'ambito di interesse in cui muove l'istanza proposta>>*, al quale è attribuita la competenza al rilascio del provvedimento.

8.4. La comunicazione del 15 luglio 2022 esprime la volontà del Comune, previa acquisizione dell'assenso del Sindaco, di concedere il patrocinio dell'amministrazione comunale all'iniziativa Aosta Pride 2022, senza ulteriori

interventi di sostegno, per cui deve essere qualificata come provvedimento e non come mera comunicazione di intenti.

La comunicazione del 15 luglio 2022 è stata perciò correttamente adottata dal Dirigente del Segretariato generale, individuato come organo competente alla concessione del patrocinio comunale c.d. gratuito.

8.5. Parimenti infondata è la censura per cui il patrocinio comunale avrebbe dovuto essere concesso dalla Giunta comunale, in ragione della richiesta di compartecipazione economica ai costi di organizzazione dell'iniziativa, presentata dall'Associazione in data 18 agosto 2022.

8.6. In disparte la circostanza che tale richiesta è stata presentata dall'Associazione in data successiva alla concessione del patrocinio c.d. gratuito, occorre evidenziare che la richiesta di erogazione di una somma di denaro non rientra tra gli ulteriori interventi di sostegno e dunque tra gli <<*altri vantaggi economici ad iniziative di pubblico interesse*>>, i quali, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, sono tassativamente individuati nella <<*concessione dell'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative di pubblico interesse*>> e nella <<*concessione di beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione nonché di servizi di cui è titolare l'ente*>>.

8.7. Con deliberazione n. 163 dell'1 settembre 2022, la Giunta comunale si è limitata a prendere atto dell'avvenuta concessione del patrocinio comunale gratuito all'iniziativa culturale Aosta Pride 2022 e, previa approvazione della programmazione degli eventi e dello schema dell'accordo di collaborazione tra il Comune e l'Associazione, ha prenotato la spesa di euro 9.500,00 sui capitoli del bilancio di previsione dedicati alle manifestazioni culturali ed alle iniziative per la parità di genere.

8.8. Il Collegio non condivide la tesi della parte ricorrente, per cui il Comune avrebbe concesso il patrocinio all'esito di un procedimento bifasico, con una prima fase dedicata alla concessione del patrocinio *tout court* ed una seconda fase dedicata

all'approvazione della programmazione degli eventi ed alla concessione del sostegno economico all'iniziativa patrocinata.

La deliberazione n. 163 dell'1 settembre 2022 si inserisce infatti nell'ambito di un procedimento affatto diverso ed ulteriore rispetto al procedimento per la concessione del patrocinio comunale, volto ad attuare gli impegni assunti dal Comune di Aosta con l'adesione alla Re.A.DY. e la sottoscrizione della Carta d'Intenti, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 12 novembre 2020.

8.9. Per tali ragioni, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati.

9. Con il quinto e con il sesto motivo la parte ricorrente ha dedotto il contrasto degli atti impugnati con gli articoli 6 e 9 del Regolamento, la carenza di istruttoria e lo sviamento di potere.

9.1. In particolare, la parte ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe potuto concedere il patrocinio all'iniziativa Aosta Pride 2022, poiché essa non sarebbe connotata dalla realizzazione di finalità sociali o culturali e sarebbe altresì organizzata da un movimento politico - l'Associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA - a fini di propaganda.

Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la natura politica e non culturale dell'iniziativa patrocinata dal Comune e la qualificazione dell'Associazione come movimento politico sarebbero dimostrate dalle seguenti circostanze fattuali:

a) dalla pubblicazione di un manifesto politico sul sito denominato Aosta Pride 2022, nel quale si espliciterebbero scopi e rivendicazioni espressamente definiti <<politici>>, quali il matrimonio egualitario e la riforma del sistema delle adozioni;

b) dall'adesione al manifesto politico di alcuni partiti e movimenti politici;

c) dal differimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della manifestazione conclusiva ad altra data, siccome coincidente con la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche.

9.2. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, lettere a) e c), del Regolamento, il patrocinio comunale è concesso, tra le altre iniziative, alle manifestazioni sociali e culturali nonché alle iniziative riconducibili ad attività sociali e culturali.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del Regolamento sono tuttavia escluse dalla concessione del patrocinio comunale le iniziative e le manifestazioni *<<promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa>>*.

9.3. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono infondati.

9.4. Il patrocinio delle pubbliche amministrazioni consiste in una manifestazione di apprezzamento ideale che esse esprimono nei riguardi di iniziative ed eventi di interesse per la comunità di riferimento, i cui contenuti e finalità siano pertinenti rispetto alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

9.5. Come si evince dalla deliberazione della Giunta comunale n. 163 dell'1 settembre 2022, l'articolo 4, comma 8, dello Statuto del Comune di Aosta individua tra i propri scopi fondamentali la tutela dell'autonomia e dell'autodeterminazione degli individui e la promozione della solidarietà nella comunità civile, con particolare riferimento ai soggetti deboli.

In attuazione di tali scopi fondamentali, il Comune di Aosta, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26 febbraio 2020, ha aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (Re.A.DY.), al fine di promuovere, a livello locale, politiche attive di inclusione sociale e di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità ed espressione di genere degli individui.

Con la sottoscrizione della <<Carta d'Intenti>> Re.A.DY., approvata con la deliberazione di Giunta n. 138 del 12 novembre 2020, il Comune di Aosta ha assunto in concreto il compito di individuare, diffondere e realizzare a livello locale le politiche di inclusione sociale e di non discriminazione in favore delle persone LGBT (oggi, in senso ancora più inclusivo, LGBTQQIA+).

9.6. Il Comune ha manifestato il proprio apprezzamento per una iniziativa di sicuro interesse generale, che non consiste soltanto nello svolgimento della parata finale ma si concretizza in una serie di eventi musicali, artistici, cinematografici e teatrali nonché in una serie di conferenze volte a promuovere la cultura dell'inclusione sociale ed a sensibilizzare la comunità locale sui temi della lotta alle discriminazioni - basate sull'orientamento sessuale, sull'identità e sull'espressione di genere degli individui - e del riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti gli individui, al fine di garantire loro il pieno sviluppo della personalità.

L'iniziativa Aosta Pride 2022 deve perciò essere qualificata come attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione, per cui il patrocinio comunale, alla stessa concessa, si rivela coerente con i requisiti oggettivi indicati nell'articolo 6, comma terzo, lettere a) e c), del Regolamento.

9.7. Le circostanze fattuali addotte dalla parte ricorrente non possono essere considerate indiziarie della natura politica dell'iniziativa promossa dall'Associazione: la qualificazione di un manifesto di intenti come <<politico>> e l'adesione ad esso di partiti e di movimenti politici non sono infatti elementi idonei a trasformare un'attività di promozione di <<politiche>> sociali inclusive e non discriminatorie in attività politica in senso proprio, che è quella attraverso la quale i singoli ed i gruppi concorrono a determinare il funzionamento delle istituzioni democratiche (c.d. partecipazione istituzionale).

9.8. La natura politica dell'iniziativa patrocinata dal Comune non può neppure essere desunta dal suo differimento, determinato dall'esigenza di rispettare il c.d.

silenzio elettorale: ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le amministrazioni pubbliche, durante il procedimento elettorale, non possono infatti svolgere le attività di comunicazione istituzionale, nelle quali sono ricomprese tutte quelle attività che concorrono a delineare all'esterno la loro immagine, tra le quali è pacificamente ricompresa la concessione del patrocinio ad una determinata iniziativa di carattere sociale e culturale.

9.9. Quanto alla violazione dell'articolo 6, comma 4), del Regolamento, si è già rilevato che il patrocinio comunale concesso con il provvedimento del 15 luglio 2022 non prevede oneri finanziari a carico del Comune e che la compartecipazione economica all'organizzazione degli eventi culturali approvati con la deliberazione di Giunta n. 163 dell'1 settembre 2022 è stata adottata in esecuzione degli impegni assunti dal Comune per la realizzazione delle politiche attive contro le discriminazioni con la deliberazione consiliare n. 18 del 26 febbraio 2020 e con la deliberazione di Giunta n. 138 del 12 novembre 2020.

9.10. Il patrocinio dell'amministrazione comunale all'iniziativa Aosta Pride 2022 si rivela altresì coerente con i requisiti soggettivi individuati dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del Regolamento.

9.11. La domanda di patrocinio è stata presentata dall'Associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, la quale, come risulta dall'articolo 3 dell'atto costitutivo e dall'articolo 1 dello statuto, (documento n. 2 dell'indice dell'Associazione), è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, ad organizzazione democratica, <<*apartitica, aconfessionale, antitotalitaria, antifascista, antisessista e antirazzista*>>, e di carattere assistenziale, in virtù della sua adesione all'Arcigay ed alla federazione ARCI.

9.12. L'Associazione, in data 19 marzo 2021, è stata iscritta al n. 76 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nella Sezione <<Promozione sociale>>, tenuto presso la Regione

autonoma Valle d'Aosta, e, dal 27 ottobre 2022, risulta iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'iscrizione nel RUNTS ha efficacia costitutiva della qualificazione di ente del Terzo Settore.

Ai sensi del comma 2 del medesimo, non sono enti del Terzo Settore, le formazioni e le associazioni politiche, per cui l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore è sufficiente ad escluderne la natura politica.

9.13. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, sono favorite le forme di collaborazione tra gli enti locali e gli enti del Terzo Settore.

9.14. A fronte di tali evidenze, il Comune non era tenuto, come sostiene la parte ricorrente, a compiere un'attività istruttoria volta ad accertare se l'Associazione richiedente il patrocinio avesse una natura sostanzialmente politica.

9.15. L'Associazione non può essere neppure qualificata come organizzazione rappresentativa di categorie o di forze sociali, dal momento che la tutela dei diritti delle persone LGBTQQIA+ rifugge da ogni categorizzazione sociale.

I valori di libertà, di uguaglianza e di solidarietà che l'Associazione si propone di perseguire mediante le attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - richiamate negli articoli 2 e 3 dello statuto associativo - sono astrattamente idonee ad escludere la sussistenza di reconditi fini di propaganda ideologica o elettorale che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, sarebbero stati surrettiziamente perseguiti dal Comune con lo strumento del patrocinio, in luogo dei dichiarati fini di inclusione sociale, di solidarietà e di non discriminazione.

9.16. Il Collegio ritiene dunque che il Comune abbia correttamente utilizzato lo strumento della concessione del patrocinio all'iniziativa culturale promossa dall'Associazione, il quale - in sinergia con gli altri strumenti, quali l'accordo di collaborazione ed il riconoscimento di una compartecipazione economica ai costi di organizzazione dell'iniziativa - si rivela astrattamente idoneo a perseguire le politiche locali di inclusione sociale, di solidarietà e di non discriminazione, avvalendosi dell'attività degli enti del Terzo Settore.

10. In conclusione, il Collegio, dato atto della rinuncia al ricorso della ricorrente Sylvie Spirli, deve dichiarare l'estinzione del ricorso, dalla stessa proposto, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, del codice del processo amministrativo.

11. Il Collegio deve altresì dichiarare infondato il ricorso proposto dal ricorrente Paolo Sammaritani, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aosta per Salvini Premier.

12. La novità delle questioni trattate e la rilevanza degli interessi coinvolti nella presente fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza ed alla regola di cui all'articolo 84, comma 2, del codice del processo amministrativo, per cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara estinto il ricorso proposto da Sylvie Spirli;
- rigetta il ricorso proposto dal ricorrente Paolo Sammaritani, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Lega Valle d'Aosta - Vallée d'Aosta per Salvini Premier;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con
l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO